



COMUNE DI PONTASSIEVE

(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

Approvato con deliberazione n. 98 del 27/07/2006

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Definizioni e normativa di riferimento
- Articolo 3 Autorizzazione allo scarico
- Articolo 4 Presentazione della domanda - Oneri di procedibilità e d'istruttoria
- Articolo 5 Durata del procedimento

CAPO II NUOVI SCARICHI

- Articolo 6 Contenuto della domanda
- Articolo 7 Istruttoria

CAPO III NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISTENTI INFERIORI A 100 AE

- Articolo 8 Contenuto della domanda per scarichi esistenti
- Articolo 9 Istruttoria

CAPO IV DISPOSIZIONI TECNICHE

- Articolo 10 Priorità degli scarichi
- Articolo 11 Trattamento delle acque reflue domestiche (tipologie di impianti)
- Articolo 12 Dimensionamento impianti
- Articolo 13 Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche

CAPO V DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

- Articolo 14 Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione
- Articolo 15 Modifiche dell'autorizzazione

CAPO VI COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

- Articolo 16 Procedimenti soggetti a procedura SUAP

CAPO VII NORME FINALI

- Articolo 17 Efficacia
- Articolo 18 Sanzioni
- Articolo 19 Entrata in vigore

ALLEGATI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

- [1] Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate a domestiche, ai sensi dell'art. 28 comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, così come individuate nell'allegato 1 del DPGRT 23 maggio 2003, n.28/R, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura.
- [2] Sono aree non servite da pubblica fognatura ai sensi del presente regolamento quelle nelle quali non sono presenti impianti di collettamento e/o tubature fognarie in un raggio di 100 m, ovvero quelle nelle quali l'allacciamento alla pubblica fognatura risulti impedito da ostacoli di carattere geomorfologico, naturalistico o antropico, tali da imporre costi non sopportabili.

Articolo 2

Definizioni e normativa di riferimento

- [1] Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, nella legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 e successive modifiche e integrazioni, nel decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23 maggio 2003, n. 28/R e, limitatamente alle definizioni non comprese nei due provvedimenti sopra menzionati e non in contrasto con gli stessi, nella legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5.
- [2] Per autorizzazione s'intende l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate.
- [3] Per scarichi che non recapitano in pubblica fognatura si devono intendere gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è demandata al gestore del Servizio idrico integrato.
- [4] Con il termine decreto s'intende il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni
- [5] Con il termine legge regionale s'intende la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 e successive modifiche e integrazioni.
- [6] Con il termine regolamento regionale s'intende il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23 maggio 2003, n. 28/R.
- [7] Con il termine scarico in acque superficiali s'intende lo scarico dei corsi d'acqua definito con propri atti e provvedimenti della Regione Toscana ed individuati nella cartografia regionale CTR 1:10.000 con meno di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla.
- [8] Con il termine scarico sul suolo s'intende lo scarico a dispersione sul terreno, nei fossi di scolo e drenaggio o nei corsi d'acqua anche classificati dalla regione ma con più di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla.
- [9] Con il termine scarico nel suolo interrato s'intende lo scarico nello strato superficiale del terreno tramite sub-irrigazione.

Articolo 3
Autorizzazione allo scarico

- [1] Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 45 del decreto, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), l'Ufficio Ambiente, sul sito internet del comune e lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) nel caso di acque reflue assimilabili a domestiche originate da attività produttive.
- [2] Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari, purché sia possibile tramite singoli pozzetti d'ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singola unità.
- [3] Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili dello stesso.
- [4] La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:
 - per le imprese, al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
 - per i privati, al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso o all'amministratore di condominio o al legale rappresentante di un eventuale consorzio.
- [5] Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni.
- [6] E' fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni. Tale comunicazione deve essere fatta dal vecchio titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 30 gg dal subentro e sottoscritta anche dal subentrante.
- [7] In tal caso, il soggetto titolare dell'autorizzazione che cede il diritto di proprietà, uso o abitazione è tenuto a trasmettere al cessionario, copia dell'autorizzazione allo scarico: il cessionario è tenuto ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico.

Articolo 4
Presentazione della domanda
Oneri di procedibilità e d'istruttoria

- [1] La domanda è presentata dagli aventi titolo d'uso sullo scarico utilizzando gli appositi modelli. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda. Qualora fossero più soggetti responsabili del medesimo scarico la domanda deve essere effettuata e firmata da tutti.
- [2] Quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento regionale, è fissata, per ogni domanda, con atto della Giunta Comunale, la somma dovuta per i costi di istruttoria del Comune. Tale importo deve essere versato presso la tesoreria comunale. Sono fissati i seguenti oneri di procedibilità:
 - € 50,00 per ogni domanda di autorizzazione allo scarico (in base al Capo II, art.5 comma 1 del DPRG n.28/R del 23/05/2003)
- [3] Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento di cui sopra e, nel caso di scarichi superiori a 100 abitanti equivalenti (AE), soggetti pertanto a parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), dei diritti di istruttoria desumibili

dal tariffario ARPAT.

- [4] Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE si applica sempre il procedimento relativo ai nuovi scarichi.

Articolo 5
Durata del procedimento

- [1] Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro novanta giorni da tale data.
- [2] Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni.
- [3] I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
- [4] Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi adottati dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione.

CAPO II
NUOVI SCARICHI

Articolo 6
Contenuto della domanda

- [1] La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico deve essere presentata contestualmente alla pratica edilizia, richiesta di concessione oppure denuncia di inizio attività (DIA), inerente il fabbricato da cui originerà lo scarico stesso, oppure separatamente e comunque prima dell'attivazione dello scarico.
- [2] In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti. La domanda è presentata in unica copia in bollo di legge.
- [3] Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE sono invece necessarie due copie, di cui una in bollo di legge; una copia viene inviata dal responsabile del procedimento all'ARPAT per il parere di competenza.
- [4] Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale degli oneri a titolo di spese di istruttoria di cui all'articolo 4 e, nel caso di scarichi superiori a 100 AE, del versamento dei diritti risultanti dal tariffario ARPAT.
- [5] Nella domanda di autorizzazione allo scarico, che deve contenere un espresso riferimento alla connessa pratica edilizia, i richiedenti devono indicare:
- i propri dati anagrafici e di residenza
 - l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo

-
- la quantità stimata di acque reflue in metri cubi annui e in abitanti equivalenti
 - il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato
 - il corpo recettore dello scarico
 - il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato
- [6] Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, degli elaborati grafici e una relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella connessa pratica edilizia.
- [7] Gli elaborati grafici devono contenere almeno una planimetria della zona, una planimetria di massima dell'edificio, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, l'indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore con esatta indicazione del punto di scarico.
- [8] La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell'impianto di smaltimento fornendo i dati progettuali del dimensionamento, lo schema a blocchi (per sub-irrigazione e fitodepurazione anche gli spaccati costruttivi), le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto allegando l'eventuale manuale d'uso, una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui.
- [9] Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo o nel caso in cui sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che preveda la sub-irrigazione, è necessario allegare anche una relazione idrogeologica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, da cui risultino le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso per giustificare il dimensionamento dell'impianto e la scelta del tipo di dispersione del liquame, le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche, l'assenza di pozzi privati per la captazione delle acque nel raggio di almeno 30 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo. Inoltre la relazione dovrà evidenziare la mancanza di pozzi per uso acquedottistico entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque di scarico entrano in contatto con il suolo o dell'eventuale sistema di sub-irrigazione.
- [10] Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE tutti gli allegati dovranno essere prodotti in duplice copia.

Articolo 7 *Istruttoria*

- [1] Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.
- [2] Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.

-
- [3] Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, oltre alle verifiche di cui al comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente.
 - [4] Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
 - [5] Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e se necessaria, la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.
 - [6] Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.
 - [7] Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo articolo 11 e di eventuali prescrizioni particolari.
 - [8] L'autorizzazione è riferita alla documentazione tecnica allegata alla domanda.
Copia dell'autorizzazione verrà inviata ad ARPAT ed alla U.O.C. Assetto del Territorio.

CAPO III

NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISTENTI INFERIORI A 100 AE

Articolo 8

Contenuto delle domanda per scarichi esistenti

- [1] La domanda, in bollo di legge, presentata entro il 31.12.2004 dai titolari di scarichi fuori fognatura deve contenere, oltre a quanto previsto per i nuovi scarichi, anche una dichiarazione che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte e in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 e una dichiarazione che l'impianto è stato conservato e mantenuto in efficienza mediante interventi di manutenzione periodica.
- [2] Alla domanda devono essere allegati gli elaborati grafici e la relazione tecnica realizzati e firmati da un tecnico abilitato, con lo stesso contenuto richiesto per l'attivazione dei nuovi scarichi.
- [3] Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE gli allegati dovranno essere prodotti in duplice copia.
- [4] Gli allegati possono essere omessi, previo accordo con l'ufficio responsabile dell'istruttoria, in tutto o in parte qualora venga indicato il riferimento di una pratica edilizia in cui i documenti stessi siano già inseriti.

Articolo 9

Istruttoria

- [1] Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE il competente ufficio comunale istruisce la pratica verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto richiesto nel regolamento regionale e nel presente regolamento.

-
- [2] Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche previste nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, viene valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia da ritenersi appropriato.
- [3] Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE, oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'ARPAT, con oneri a carico del richiedente.
- [4] Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'ARPAT per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.
- [5] Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.
- [6] Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, con indicazione dell'obbligo di adeguare lo scarico entro i termini previsti dal regolamento regionale.
- [7] Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo articolo 11 e di eventuali prescrizioni particolari.
- [8] L'atto di autorizzazione fa riferimento alla documentazione tecnica allegata alla domanda.

CAPO IV DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 10 *Priorità degli scarichi*

- [1] Nelle zone non servite da pubblica fognatura è sempre da privilegiare lo scarico in acque superficiali. Qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali, a fronte di benefici ambientali conseguibili, è da privilegiare un sistema di scarico nel suolo interrato (sub-irrigazione) rispetto ad uno scarico sul suolo.

Articolo 11 *Trattamenti delle acque reflue domestiche (tipologie impianti)*

- [1] Le acque bianche/saponose devono essere separate e sottoposte ad un trattamento primario in un pozzetto degrassatore prima di unirsi alle nere.
Le acque nere devono essere separate, sottoposte ad un trattamento primario in una fossa settica prima di unirsi alle bianche.
- [2] I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche possono essere classificati in trattamenti primari (sempre obbligatori, anche nel caso di allacciamento alla pubblica fognatura) e trattamenti secondari (necessario nel caso di scarico su suolo, sottosuolo o acque superficiali).
Per cui ad un trattamento primario va abbinato un trattamento secondario per costituire un

“trattamento appropriato” (per le tipologie impiantistiche si rimanda alla Tab.1 dell'All.2 del DPGR 28/R/03) che, se condotto in modo corretto, garantisce l'immissione nell'ambiente di uno scarico adeguatamente depurato.

Di seguito vengono individuate alcune tipologie di trattamento appropriato per le acque reflue domestiche (vedi *“Linee guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura”* a cura di ARPAT-Dip. Prov. Firenze):

- RECAPITO IN ACQUE SUPERFICIALI: (come definito all'art.2)

Trattamento I°:

1) Fossa biologica tradizionale o Imhoff per acque nere e pozzetto degrassatore per acque bianche/saponose

Trattamento II°:

1) Sub-irrigazione con drenaggio

2) Oppure fitodepurazione

3) Oppure impianto ossidazione fanghi attivi

- RECAPITO SUL SUOLO: (come definito all'art.2)

Trattamento I°:

1) Fossa biologica tradizionale o Imhoff per acque nere e pozzetto degrassatore per acque bianche/saponose

Trattamento II°:

1) Sub-irrigazione con drenaggio

2) Oppure fitodepurazione

3) Oppure impianto ossidazione fanghi attivi

- RECAPITO NEL SUOLO INTERRATO: (come definito all'art.2)

Trattamento I°:

1) Fossa biologica tradizionale o Imhoff per acque nere e pozzetto degrassatore per acque bianche/saponose

Trattamento II°: (da attuare eventualmente in caso di falde vulnerabili)

1) Fitodepurazione

2) Oppure impianto ossidazione fanghi attivi

Smaltimento:

1) Sub-irrigazione

2) Oppure pozzo disperdente (solo per esistenti)

L'utilizzo del pozzo disperdente non è ammesso per i nuovi insediamenti da costruire. E' consentito solamente per quelli già esistenti a condizione che venga dimostrato, attraverso una idonea relazione tecnica e/o tecnico/geologica, l'assenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito.

In Allegato si riporta le *“Linee guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura”* a cura di ARPAT-Dip. Prov. Firenze sulle tipologie degli impianti che possono ritenersi appropriati.

- [3] Il Comune può comunque accettare altre modalità di trattamento che garantiscano almeno lo stesso grado di depurazione dei reflui e di protezione dell'ambiente, a seguito di una specifica richiesta del titolare debitamente documentata da un tecnico del settore abilitato.

Articolo 12 *Dimensionamento impianti*

- [1] Ai fini del presente articolo, il numero di abitanti equivalenti (AE) si determina come segue:

-
- n°1 AE ogni 35 mq di superficie utile lorda negli edifici di civile abitazione, considerando detta superficie, ai soli fini del presente articolo, quella costituita dalla Superficie utile definita dal D.M. 801/77 e dalla superficie occupata da partizioni interne e pareti d'ambito;
 - n°1 AE ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
 - n°1 AE ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
 - n°1 AE ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
 - n°1 AE ogni cinque addetti in edifici destinati a uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori;
 - n°1 AE ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
 - n°4 AE ogni WC installato per musei, teatri, impianti sportivi e in genere per tutti gli edifici adibiti a uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Qualora il dispositivo di pretrattamento sia costituito da una fossa settica questa dovrà avere una capacità utile complessiva minima di 0,30 mc per AE con un minimo di 2 mc (variazione rispetto al Regolamento edilizio attualmente vigente). La fossa settica potrà essere a tre camere oppure di tipo Imhoff e le acque saponose dovranno essere convogliate in un pozzetto degradatore prima dell'immissione nell'ultima camera.

Articolo 13

Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche

- [1] Gli impianti di trattamento di acque reflue domestiche o assimilate sono da ritenersi adeguati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i., se conformi alle vigenti disposizioni regionali e a quanto previsto nel presente regolamento.
- [2] Le acque meteoriche devono essere sempre mantenute separate dalle acque domestiche e smaltite per proprio conto. E' consentito, qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, utilizzare la stessa tubazione di scarico immettendole però a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento/smaltimento delle acque domestiche.
- [3] Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale, nel regolamento regionale e nelle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'autorizzazione rilasciata. Tali impianti devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e manutenzione. Dove previsto, devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione, di estrazione dei fanghi e di eventuali autocontrolli, necessarie al corretto funzionamento dell'impianto stesso e di tali operazioni ne deve essere conservata documentazione che consenta anche l'identificazione della ditta esecutrice. Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i d'ispezione idoneo/i per la verifica del funzionamento e le eventuali operazioni di manutenzione e pulizia. Per gli impianti più complessi che prevedono più componenti e l'impiego di macchinari specifici, la ditta fornitrice deve consegnare un manuale d'uso e manutenzione a cui il responsabile dello scarico è tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dello stesso. Qualora lo ritenga utile il titolare può rivolgersi ad una ditta specializzata per la gestione dell'impianto.
- [4] Per la sub-irrigazione nel suolo il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale. Tale impianto dovrà assolutamente rispettare le distanze previste dalle normative vigenti da opere idriche.
- [5] L'impianto di fitodepurazione deve essere adottato obbligatoriamente quando non possono

essere rispettate le distanze previste dalla normativa vigente da opere idriche, e comunque preferito in ogni caso, se possibile, all'impianto di sub-irrigazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e alla flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni delle piante necessarie, qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite, per il buon funzionamento dell'impianto.

CAPO V DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 14

Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione

- [1] L'atto di autorizzazione allo scarico contiene oltre alle prescrizioni a cui attenersi anche le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti (AE).
- [2] La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.
- [3] Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.
- [4] Il rinnovo tacito per gli assimilati a domestico è subordinato ad una specifica comunicazione al Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, attestante che le condizioni che hanno portato all'assimilazione sono rimaste invariate.
In mancanza di tale comunicazione l'autorizzazione non è rinnovata e deve essere ripresentata nuova domanda.

Articolo 15

Modifiche dell'autorizzazione

- [1] Salvo quanto previsto all'articolo 3, commi 6 e 7, del presente regolamento, le modifiche sostanziali dell'impianto autorizzato quali modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di abitanti equivalenti (A.E.), il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

CAPO VI COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

Articolo 16

Procedimenti soggetti a procedura SUAP

- [1] Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate che non recapita nella pubblica fognatura abbia origine da un fabbricato adibito ad attività produttiva, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dal relativo regolamento di attuazione,

decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

- [2] In questo caso non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relativi ai procedimenti SUAP.
- [3] Si applica lo stesso procedimento nel caso sia costituito lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VII NORME FINALI

Articolo 17 *Efficacia*

- [1] Le norme contenute nel presente regolamento prevalgono sulle eventuali norme in materia di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate contenute in altri regolamenti comunali.

Articolo 18 *Sanzioni*

- [1] L'effettuazione di uno scarico in assenza di autorizzazione oppure non corrispondente a quanto previsto nell'atto di autorizzazione allo scarico, o senza osservarne le prescrizioni, è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 19 *Entrata in vigore*

- [1] Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.
Le norme del presente regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e i cui procedimenti risultino ancora pendenti.

ALLEGATI

- 1) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FUORI FOGNATURA PER NUOVI SCARICHI (DOPO IL 31.12.2004)
- 2) SCHEMA DEGLI ELABORATI DA PRODURRE PER LA MODIFICA O LA NUOVA REALIZZAZIONE DI SCARICHI
 - 2a) DICHIARAZIONE DI ASSEVERAMENTO PER SCARICHI SU SUOLO (SEZIONE A CURA DEL GEOLOGO)
 - 2b) DICHIARAZIONE ASSEVERAMENTO PER SCARICHI SU SUOLO (SEZIONE A CURA DEL PROGETTISTA DELL'IMPIANTO)
- 3) "*Linee guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura*" a cura di ARPAT-Dip. Prov. Firenze

SCHEMA DEGLI ELABORATI DA PRODURRE PER LA MODIFICA O LA NUOVA REALIZZAZIONE DI SCARICHI

ELABORATI DA PRODURRE	SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI	SCARICO SUL SUOLO
Elaborato di mappa in scala 1:2.000 o 1:1.000 con indicazione del percorso del sistema fognario e dell'esatto punto di recapito nel corpo recettore (punto esatto di scarico in acque superficiali, suolo, suolo interrato)	X	X
Estratto di mappa catastale dell'edificio oggetto dell'autorizzazione con indicazione del numero del foglio, della particella e/o sub-particella)	X	X
Elaborato grafico in scala non superiore a 1:500 contenente lo schema dell'impianto fognario interno ed esterno dell'insediamento da cui risulti: <ul style="list-style-type: none"> - ubicazione dell'insediamento con il punto di scarico - distinzione delle acque di scarico fra nere, chiare e meteoriche - ubicazione degli impianti di trattamento e dei relativi pozzetti di ispezione e non - ubicazione dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico (pozzo o sorgente) o del punto di allacciamento all'acquedotto comunale - dimensionamento degli impianti di trattamento in relazione agli AE serviti 	X	X
Dichiarazione sottoscritta del tecnico progettista che in un raggio di 200 m. dalla zona di smaltimento sul terreno non si trovano pozzi.		X
Dichiarazione del tecnico progettista ai sensi dell'art.29 D.Lgs. 152/99, corretto ed integrato dal D.Lgs.258/2000, in relazione alla sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità dello scarico sul suolo.		X
Relazione geologica a firma del tecnico abilitato		X